



Sassari, lì 11/11/2021

Allegato 9

- CONTRATTO DI APPALTO -

CIG: ZE033DC901 - CUP: _____

Procedura di gara aperta con RdO su MePa, sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento del servizio di gestione impianto di videosorveglianza con pronto intervento e noleggio di periferiche bidirezionali GPRS per la gestione in assenza di rete nei locali del CNR sede dell'Area della Ricerca di Sassari per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2023-.

TRA

L' Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Sassari (nel prosieguo, "Ente" e/o CNR-AdRSS), con sede in Sassari, Traversa la Crucca ,3 loc. Baldinca 07100 Sassari, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del Responsabile di Area Dott. Tullio Venditti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri

E



Sassari, lì 11/11/2021

L'operatore economico "(completare)" (in seguito per brevità anche "contraente"), con sede legale in (completare indirizzo), codice fiscale XXXXXXXXXXXX e partita IVA XXXXXXXXXXXX, indirizzo PEC (completare), nella persona del Legale rappresentante (completare), codice fiscale (completare), domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Con provvedimento Prot. _____ n° XXXXXXXX/aaaa l'Ente, a seguito di Procedura di gara aperta con RDO su Mepa, sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di gestione impianto di videosorveglianza con pronto intervento e noleggio di periferiche bidirezionali GPRS per la gestione in assenza di rete sede dell'Area della Ricerca di Sassari nei locali del CNR sede dell'Area della Ricerca di Sassari per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2023.

II. E' decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel



Sassari, lì 11/11/2021

seguito, per brevità, "Codice");

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra denominato convengono e stipulano
quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi
richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto. Costituiscono altresì parte
integrante e sostanziale del contratto, ancorché non
materialmente allegati, l'Offerta economica e
l'Offerta tecnica del Contraente ed il Capitolato
tecnico.

ART. 2 - OGGETTO

1) L'Ente affida - alle condizioni di cui al
presente contratto, al Capitolato tecnico nonché
all'offerta presentata in sede di gara ed agli atti
a questi allegati o da questi richiamati - al
Contraente, che accetta, senza riserva alcuna il
servizio di gestione impianto di videosorveglianza
con pronto intervento e noleggio di periferiche
bidirezionali GPRS per la gestione in assenza di rete



Sassari, lì 11/11/2021

sede dell'Area della Ricerca di Sassari nei locali
del CNR sede dell'Area della Ricerca di Sassari per
il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2023.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

1) L'importo del presente contratto è pari a €
XXX.XXX,XX (euro ...) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi
ed oneri posti a carico del Contraente di cui al
presente contratto d'appalto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per
tutta la durata del contratto e il Contraente non ha
in nessun caso diritto di pretendere prezzi
suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi
siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo
comma, del codice civile.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE

1) CNR Area della Ricerca AdRSS - Traversa la Crucca, 3
loc. Baldinca 07100 Sassari.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) Il servizio dovrà iniziare nella data indicata
dalla Stazione appaltante al momento dell'
aggiudicazione definitiva.



Sassari, lì 11/11/2021

Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Operatore economico:

1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

3) E' direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Risponderà direttamente dei danni alle persone,



Sassari, lì 11/11/2021

alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7) Si obbliga:

- a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di



Sassari, lì 11/11/2021

sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

b) A consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature utilizzate che lo richiedano;

c) A consegnare le schede tecniche delle singole apparecchiature utilizzate;

d) A consegnare i manuali delle singole apparecchiature utilizzate, preferibilmente su supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa;

e) A consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature.

f) Ad assistere alle procedure di verifica di conformità.

ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.



Sassari, lì 11/11/2021

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, di sicurezza e assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.



Sassari, lì 11/11/2021

6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 8 - PENALI

1) Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si applica una penale di € 500,00 (euro cinquecento), al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice.

3) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Operatore economico per iscritto.

4) L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5



Sassari, lì 11/11/2021

(cinque) giorni lavorativi dalla stessa

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

7) Qualora si verificchino intrusioni, furti o atti vandalici durante l'orario di esecuzione del servizio, l'operatore economico dovrà risarcire i danni patiti dall' stazione appaltante.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché di quanto previsto all'Art. 103 comma 1 del Codice, l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € xxxx (euro xxxx), mediante cauzione/fidejussione



Sassari, lì 11/11/2021

agli atti.

2) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E ASSICURAZIONE

1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Non si configurano attività di subappalto nel presente servizio.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.



Sassari, lì 11/11/2021

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1) Il servizio sarà soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

2) Le attività di verifica saranno effettuate a cadenza mensile.

3) Durante le suddette operazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore



Sassari, lì 11/11/2021

economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento del servizio.

4) Sarà rifiutato il servizio non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dalla documentazione di gara e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.

2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".



Sassari, lì 11/11/2021

3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:

a) Il Codice Fiscale dell'Ente: 80054330586;

b) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

c) Il CIG _____

d) Il CUP _____

e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): _____

f) L'importo imponibile;

g) L'importo dell'IVA;

h) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;

i) Il totale della fattura;

j) L'oggetto del contratto;

k) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

l) Il "commodity code" nel caso di fornitori stranieri;

5) Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di legge.



Sassari, lì 11/11/2021

6) In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui all'omonimo articolo; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI

1) L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della



Sassari, lì 11/11/2021

legge 13 agosto 2010 n.136.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) nel caso in cui l'operatore economico contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi



Sassari, lì 11/11/2021

e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente codice di comportamento adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) *Eventuale nel caso non sia pervenuta risposta*) nel caso in cui dovessero pervenire dalla Banca Dati Nazionale Antimafia informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

d) Nei casi di cui agli articoli "Responsabilità dell'Operatore economico", "Sicurezza sul lavoro", "Subappalto" e "Cessione del contratto e del credito" del presente contratto.

ART. 18 - RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile



Sassari, lì 11/11/2021

per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il conferimento dei dati personali dell'Operatore economico è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2) All'Operatore economico competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal



Sassari, lì 11/11/2021

25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

3) Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è la Presidente dell'Area della Ricerca di Sassari Pof.ssa Marcella Devoto, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del 21/05/2018 ha designato il Responsabile per la



Sassari, lì 11/11/2021

Protezione dei Dati (RPD o DPO), email:
rpd@cnr.it.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire
risolta in via amichevole, sarà competente il Foro
di Roma.

2) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010,
si informa che l'Ente fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E

REGISTRAZIONE

1) Il presente contratto, che consta di ____ pagine
e degli allegati di cui in premessa, per un totale di
____ pagine ai fini dell'imposta di bollo, è
stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32,
c. 14, del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a
totale carico del Contraente che si obbliga
all'assolvimento assumendosene la piena
responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art.
6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale n.146
del 26-06-2014)



Sassari, lì 11/11/2021

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.